

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 19 **del mese di** maggio
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Peri Alfredo

Oggetto: PARERE MOTIVATO SULLA PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL T.U.EE.II. E DELL'ART. 40 DELLA L.R. 20/2000, PER IL RISANAMENTO DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA UBICATI IN LOCALITÀ PIAN CAVALLARO MONTE CIMONE NEI COMUNI DI MONTECRETO, RIOLUNATO E SESTOLA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Cod.documento GPG/2014/776

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/776

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

- 1.1 l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 "*Risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radio e televisiva ubicati in località Pian Cavallaro Monte Cimone, ricadenti nei Comuni di Montecreto, Riolunato e Sestola della Provincia di Modena*" (di seguito denominato Accordo), tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena e i Comuni di Riolunato, Montecreto e Sestola, comporta variante al Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva (P.P.L.E.R.) della Provincia di Modena, nonché variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Riolunato, al P.R.G del Comune di Montecreto e al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Sestola;
- 1.2 la modifica alla pianificazione vigente è sottoposta a valutazione ambientale, integrata nel procedimento di formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla LR 6/2009;
- 1.3 ai sensi del citato Art. 5 della L.R. 20/2000, sulla valutazione ambientale della proposta di Accordo di Programma in variante alla pianificazione urbanistica (comunale e provinciale), predisposta dall'Amministrazione precedente, la Regione si esprime nell'ambito dell'atto con il quale manifesta il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate (art. 5, comma 7, lettera d);
- 1.4 l'Autorità competente alla valutazione ambientale strategica ad assumere il parere motivato di cui all'art. 15 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/2008;
- 1.5 in particolare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1392 dell'8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale è stato, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della L.R. 9/2008, individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale e provinciale;

2 DATO ATTO CHE:

- 2.1 la Provincia di Modena, con nota prot. 28337 del 12/03/2014, acquisita agli atti della Regione Emilia – Romagna al prot. PG.2014.69697 del 12/03/2014, ha trasmesso al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia - Romagna, gli elaborati della proposta di Accordo;
- 2.2 l'Accordo prevede, in estrema sintesi, l'accorpamento nello stesso sito, in un'unica postazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva presenti in località Pian Cavallaro, in luogo della delocalizzazione in area limitrofa in risanamento, prevista dal vigente PLERT della Provincia di Modena;
- 2.3 in data 11/03/2014 si è conclusa la Conferenza Preliminare, convocata ai sensi degli art. 40 L.R. 20/00 e art. 34 D.Lgs. 467/00, verificando la possibilità di consenso unanime da parte delle amministrazioni interessate in ordine alla proposta di Accordo;

3 DATO, INOLTRE, ATTO CHE:

- 3.1 gli adempimenti in merito alla informazione e partecipazione sui contenuti dell'Accordo, e relativa variante urbanistica, e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs 152/2006, sono stati adeguatamente sviluppati nel processo di formazione dell'Accordo, nonché durante la fase di deposito e partecipazione, ai sensi della L.R. 20/2000;
- 3.2 in particolare, l'Accordo è stato depositato per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna, avvenuta con comunicazione sul BUR n. 73 del 12 marzo 2014;
- 3.3 ai sensi del art. 14, comma 2 del D. Lgs 152/2006, sono stati inoltre messi a disposizione del pubblico gli elaborati dell'Accordo e il relativo Rapporto Ambientale, sul sito delle amministrazioni interessate:
 - www.comune.montecreto.mo.it
 - www.comune.sestola.mo.it
 - www.comune.riolunato.mo.it
 - www.provincia.modena.it
 - <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it>
- 3.4 il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia – Romagna, con nota PG.2014.128925 del 17/04/2014, ha convocato una riunione ai fini della **consultazione** dei “soggetti competenti in materia ambientale” al fine di acquisire le loro valutazioni sulla proposta di Accordo, individuati in collaborazione con la Provincia di Modena come di seguito indicato:
 - Regione Emilia – Romagna (Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna)
 - Provincia di Modena
 - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale
 - ARPA – Sezione di Modena
 - A.U.S.L. Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia
 - Comune di Riolunato
 - Comune di Montecreto
 - Comune di Sestola
 - Unione dei Comuni del Frignano;
- 3.5 i partecipanti a tale riunione (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Riolunato, Comune di Sestola, ARPA sezione di Modena) , svoltasi in data 8 maggio 2014, presso la sede della Provincia di Modena, hanno espresso le seguenti considerazioni:
 - quanto proposto dall'Accordo risponde agli obiettivi assunti in merito alla risoluzione delle criticità da tempo esistenti nell'area di Pian Cavallaro;
 - il piano di monitoraggio (allegato F) non presenta un dettaglio sul numero di campionamenti e non sono indicate modalità di controllo e verifica del corretto smantellamento e ripristino dei siti da dismettere;
 - le valutazioni effettuate indicano che saranno garantiti i livelli di esposizione delle popolazione ai C.E.M. (campi elettromagnetici) e che comunque sarà effettuato da ARPA un monitoraggio di verifica e controllo;
- 3.6 alla Regione Emilia – Romagna, sono pervenuti i seguenti **contributi** dei soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale, con nota prot.2014/1090 del 07/05/2014, comunica il proprio parere di conformità alla LR n. 6/2005 in quanto gli interventi previsti non sono in contrasto con le previsioni del vigente Piano Territoriale del Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese;
- l'AUSL di Modena, con nota prot. 21263 del 17/03/2014 esprime parere sanitario favorevole all'accordo;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, con nota prot. 3695 del 18/03/2014 esprime parere favorevole all'accordo, auspicando il coinvolgimento nella progettazione del nuovo impianto;
- l'ARPA Sezione Modena, Servizio Sistemi Ambientali, con nota prot. PGMO/2014/4982 del 07/05/2014, acquisita in Regione con PG.2014.194064 del 07/05/2014, condivide le analisi contenute nel Rapporto Ambientale, ed esprime parere positivo a seguito delle valutazioni ambientali di competenza, tra le quali:
 - l'area ha sempre evidenziato, fin dai primi rilievi effettuati nel sito risalenti al 1993, criticità legate al superamento del limite dei 20 V/m nelle aree circostanti gli impianti, nonché il superamento del valore di attenzione all'interno dei locali della funivia e cabina operatori. Anche gli ultimi rilievi, effettuati da Arpa nel 2011 (prot. n.14432 del 26.09.2011) hanno evidenziato il permanere di una situazione di criticità in particolare legata al sito n. 37, dove le antenne sono collocate a pochi metri dal suolo; si sono invece ridotte le criticità relative al sito n. 58 che è risultato conforme;
 - sebbene nelle valutazioni contenute nel PPLER vigente, l'Agenzia si fosse espressa positivamente per una delocalizzazione dei siti di Piancavallaro in altro sito limitrofo, al fine di evitare che le direzioni di irraggiamento delle antenne coinvolgessero le aree più frequentate, è pur vero che tale valutazione si basava sulle elevate potenze allora autorizzate che rendevano difficilmente perseguibile un risanamento in loco;
 - la consistente riduzione delle potenze impiegate prevista dal progetto di risanamento preliminare presentato, permette di rivalutare l'accorpamento nel sito n. 58 di tutte le emittenti presenti nell'area di Piancavallaro; valutazioni preliminari effettuate su tale progetto, hanno infatti verificato la sua rispondenza ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità imposti dal D.P.C.M. 08.07.2003 in tutte le aree accessibili alla popolazione;

3.7 né entro i termini del deposito né oltre i termini sono pervenuti ulteriori contributi e osservazioni sulla proposta di Accordo alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Modena (come da nota della Provincia di Modena acquisita in Regione al PG.2014.211311 del 16/05/2014);

4 CONSIDERATO CHE:

- 4.1 l'Accordo è costituito da un articolato normativo e da elaborati allegati, tra i quali l'allegato D "elaborati relativi alla Variante al PLERT", che contiene, tra gli altri, i seguenti documenti che insieme tengono luogo del Rapporto Ambientale, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/06:
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT);
 - ValSAT Allegato 1 – Studio per la valutazione di incidenza ambientale
 - Studio integrativo per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PLERT (art. 40 co. 2. LR 20/00) con appendice dello studio di fattibilità relativo al "Progetto di accorpamento degli impianti operativi a Pian Cavallaro di Monte Cimone, finalizzato alla riorganizzazione del sito ad al rispetto dei valori di attenzione in tutta l'area";
- 4.2 gli **obiettivi** dell'Accordo, e delle varianti conseguenti e contestuali, sono riconducibili ai seguenti:

- riduzione degli impatti sull'ambiente per scopi legati all'emittenza radiotelevisiva, a partire dalla minimizzazione del consumo di suolo e della necessità di infrastrutture;
 - tutela degli aspetti paesaggistici, grazie alla possibilità di realizzare una nuova postazione di altezza inferiore ai 60 m, che accorpa tutti gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva situati a Pian Cavallaro e riduce l'affollamento della postazione attraverso la condivisione degli apparati trasmettenti;
 - tutela della salute della popolazione, attraverso una progettazione degli impianti radianti che consenta il raggiungimento dell'obiettivo di qualità (art. 4 D.P.C.M. 8.7.2003) in tutte le aree di Pian Cavallaro accessibili alla popolazione;
- 4.3 in particolare, gli **interventi** individuati per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo consistono nella definizione di un progetto unitario di risanamento, relativo agli impianti ed alle infrastrutture esistenti nei siti PLERT n. 37, 58 e 77 che preveda:
- la realizzazione di una nuova postazione sul sedime di quella esistente nel sito n. 58;
 - la riduzione delle potenze impiegate e la condivisione dei sistemi d'antenna;
 - la progettazione di un manufatto per l'alloggiamento degli apparati tecnologici a terra;
 - in particolare, il nuovo sito n. 58 ospiterà oltre alle emittenti presenti nei siti n. 37, n. 58 anche gli impianti di Lepida relativi al Progetto Dorsale Sud Radio, Opera Pubblica di interesse regionale prevista nella DGR 404/2012;
- 4.4 l'Accordo prevede che gli interventi di installazione e messa in esercizio degli impianti debbano sottostare ad una serie di **condizioni e prescrizioni**, tra le quali:
- ripristinare lo stato dei luoghi attraverso lo smantellamento, a carico dei privati coinvolti nel Piano unitario di risanamento, di tralicci, shelter, manufatti in muratura ed attrezzature per l'emittenza radiotelevisiva presenti nei siti PLERT n. 37, n. 58, e n. 77 già in disuso o disattivate a seguito del trasferimento nella nuova postazione del sito n. 58;
 - qualificare l'inserimento paesaggistico del sito n. 58 mediante la progettazione di sistemi d'antenna condivisi al fine di ridurre l'affollamento della postazione e migliorare l'impatto visivo;
 - qualificare l'inserimento paesaggistico del sito n. 58 mediante la realizzazione di un manufatto, adeguatamente integrato nel contesto, destinato ad ospitare gli apparati tecnologici a terra delle emittenti presenti nel sito; le dimensioni del manufatto saranno quelle minime necessarie ad ospitare gli apparati previsti per il completo sfruttamento della postazione e comunque con superficie utile non superiore a 50 mq;
 - la progettazione di una postazione in accordo con le caratteristiche dei luoghi;
 - i criteri per la riqualificazione paesaggistica del sito sono da applicarsi a tutti gli apparati che saranno installati sulla postazione (compresi quelli ospitati gratuitamente);
 - la riqualificazione dal punto di vista ambientale secondo le prescrizioni previste nello "Studio per la Valutazione di incidenza ambientale" (contenuta nell'Allegato 1 della ValSAT);
 - l'adeguamento alle norme relative alla sicurezza;
- 4.5 i documenti che costituiscono il Rapporto Ambientale, contengono valutazioni in merito alle matrici ambientali interferite dagli interventi dall'Accordo, oltre ad un aggiornamento della valutazione ambientale (ValSAT) relativamente alla variante al PLERT:
- in particolare, il Rapporto Ambientale contiene un aggiornamento della valutazione matriciale conseguente alle mutate previsioni del PLERT, e la riduzione del "peso" del piano a seguito di una correzione di errori materiali (il peso totale del piano nello scenario di progetto passa da 10.07 a 10.04);
 - la valutazione di coerenza interna evidenzia da un lato un incremento del peso dei siti confermati o risanabili in loco (che passano da 5.55 a 5.77) e la riduzione degli impatti nei nuovi siti (che passano da 4.49 a 4.27);

- non sono espressamente contenute valutazioni di coerenza esterna; mentre le valutazioni su “ragionevoli alternative” possono essere individuate nella fase 3 dello Studio di incidenza attraverso il confronto tra due ipotesi alternative nel rispetto degli obiettivi dell’accordo e per evitare incidenze negative sull’integrità del sito Rete Natura 2000;
- 4.6 la valutazione degli effetti del piano è stimata positivamente, grazie alla prevista riduzione dell’impatto elettromagnetico a seguito dell’obiettivo di risanamento delle criticità esistenti a Pian Cavallaro (le campagne di misura dei valori di campo elettromagnetico hanno attualmente evidenziato superamenti sia del limite di esposizione sia del valore di attenzione), e della riduzione dell’occupazione del suolo;
- 4.7 oltre ad un aggiornamento del monitoraggio della ValSAT del PLERT, è previsto un monitoraggio degli interventi previsti dall’Accordo secondo quanto contenuto nell’Allegato F **“Programma di monitoraggio ambientale”**:
- il Piano di monitoraggio prevede sia l’esecuzione di misure di campo elettrico in banda larga, manuali per quantificare i livelli complessivi di campo presenti, sia misure in banda stretta per controllare le frequenze delle sorgenti presenti e quantificare i singoli contributi ai livelli di campo elettrico complessivi;
 - i punti, le modalità e le frequenze con cui dovranno essere realizzate le misure verranno stabiliti da ARPA e saranno finalizzate a garantire il rispetto dei livelli di campo elettromagnetico previsti all’art. 2 dell’Accordo, in particolare in corrispondenza dei luoghi intensamente frequentati o all’interno degli edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, tenuto conto di eventuali richieste da parte degli Enti competenti;
 - i punti di misura potranno essere localizzati in aree o edifici privati: le Amministrazioni comunali dovranno attivarsi nei confronti dei cittadini interessati comunicando in forma scritta ai proprietari l’intervento di localizzazione dei punti di misura e garantendo che le attività di monitoraggio possano essere svolte in maniera efficace nei luoghi previsti;
 - i risultati delle misure effettuate verranno elaborati al fine di produrre una relazione tecnica dettagliata che dovrà essere trasmessa non appena disponibile, e comunque entro 60 giorni dalla data dell’intervento, agli enti firmatari dell’Accordo;
 - qualora dalle misure realizzate si riscontrasse un superamento dei valori di campo elettromagnetico stabiliti dall’art. 2 dell’Accordo, ne dovrà essere data immediata comunicazione agli Enti firmatari dell’Accordo;
- 4.8 tale piano di monitoraggio non presenta un dettaglio sul numero di campionamenti da effettuare per la verifica dei livelli di campo elettromagnetico, e non contiene indicazioni relativamente a modalità di controllo e verifica del corretto smantellamento e ripristino dei siti da dismettere, né le risorse finanziarie necessarie;

5 CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- 5.1 gli interventi previsti dall’Accordo ricadono all’interno del sito della Rete Natura 2000 IT4040001: SIC-ZPS Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano;
- 5.2 gli interventi previsti dall’Accordo ricadono altresì all’interno del sito dell’area contigua del Parco Regionale Alto Appennino Modenese;
- 5.3 lo Studio per la valutazione di incidenza contenuto negli allegati dell’Accordo, contiene un percorso di analisi e valutazione progressiva a quattro fasi, sulla possibile incidenza negativa sul sito della rete Natura interferito;
- 5.4 tale Studio rivela una incidenza ambientale negativa ma non significativa qualora siano adottate misure di mitigazione, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, individuate in un apposito paragrafo;

6 VALUTATO CHE:

- 6.1 si condividono le valutazioni espresse dagli soggetti competenti in materia ambientale, tra cui ARPA Sezione provinciale di Modena, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale, AUSL di Modena, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
- 6.2 si condividono gli **obiettivi** di sostenibilità ambientale, sociale, ed economica e la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
- 6.3 si valutano positivamente gli interventi previsti dall'Accordo, ritenendo che quanto proposto risponda agli obiettivi assunti in merito alla risoluzione delle criticità da tempo esistenti nell'area di Pian Cavallaro – Monte Cimone;
- 6.4 si condividono le valutazioni contenute dei documenti che costituiscono il Rapporto Ambientale; sebbene non siano espressamente presenti valutazioni di coerenza esterna, tali valutazioni possono essere ricondotte nelle varianti agli strumenti urbanistici previste dall'Accordo;
- 6.5 sebbene il Rapporto Ambientale non contenga espressamente valutazioni circa le “ragionevoli alternative”, è pienamente riconducibile l'analisi svolta nella scelta dei siti alternativi all'interno dei documenti dell'Accordo e in particolare nella fase 3 dello Studio di incidenza; il percorso promosso dalla Provincia di Modena per la stesura dell'Accordo a cui Arpa ha fattivamente partecipato, ha previsto una analisi dei siti esistenti e campagne di misura per la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico;
- 6.6 gli impatti negativi relativi all'Accordo sono principalmente riconducibili alle matrici ambientali “paesaggio” e “salute umana”: relativamente alla prima componente, si ritiene che le prescrizioni previste dall'Accordo, mutate dalla ValSAT e dalla Valutazione di Incidenza consentiranno di mitigare l'impatto paesaggistico degli interventi, comunque in riduzione rispetto allo stato attuale e alle previsioni del PLERT vigente;
- 6.7 con riferimento alla componente “salute umana”, si condivide l'impostazione del piano di monitoraggio (allegato F), nonostante non contenga nella definizione attuale una individuazione esatta del numero di campionamenti da effettuare per la verifica dei livelli di campo elettromagnetico né l'individuazione delle risorse necessarie; si comprende la scelta di rimandare la definizione puntuale del monitoraggio a seguito della presentazione del Piano unitario di risanamento (entro sei mesi dalla conclusione dell'accordo), considerato che sarà nota in quella sede l'entità e la progettazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nella configurazione finale; la definizione da parte di Arpa dei punti, delle modalità e delle frequenze con cui dovranno essere realizzate le misure, garantiranno un'adeguata valutazione dei rispetto dei limiti di esposizione e di attenzione;
- 6.8 si ritiene che il piano di monitoraggio possa, tuttavia, contenere anche alcune indicazioni in tema di tutela del paesaggio, ad esempio mediante la definizione di modalità di controllo e verifica del corretto smantellamento e ripristino dei luoghi da dismettere come previsto dall'Accordo;
- 6.9 nel complesso, negli elaborati costituenti il Rapporto Ambientale, non sono rilevati impatti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione dell'Accordo, considerate anche le finalità di soluzione di problematiche esistenti, tra cui gli impatti sanitari e ambientali legati all'attuale presenza di impianti nel sito Pian Cavallaro – Monte Cimone;
- 6.10 in fase di presentazione del Piano unitario di risanamento devono essere approfonditi gli aspetti di compatibilità degli interventi previsti con gli aspetti geologici e di pericolosità sismica così come definiti dai livelli di approfondimento di microzonazione sismica provinciale e comunale; in particolare per il sito dove verrà realizzata la nuova postazione del

sito n. 58, dovranno essere realizzate le opportune indagini geognostiche e geofisiche per il corretto dimensionamento dei manufatti;

VALUTATO INOLTRE CHE:

- 6.11 relativamente alla procedura di **Valutazione di Incidenza**, che, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale del piano (VAS), si fa presente quanto segue:
- 6.12 in considerazione del fatto che la L.R. n. 7/04 e la successiva Direttiva regionale di recepimento (DGR n. 1191/07), prevedono che la Valutazione di incidenza sia approvata dall'Ente che approva il Piano medesimo, nella fattispecie, considerando la variante al PLERT tale competenza ricade sulla Provincia di Modena che, con Determina del Dirigente n. 76 del 14/05/2014 acquisita in Regione con PG.2014.213157 del 19/05/2014, ha approvato la Valutazione di Incidenza in quanto gli interventi previsti sono da considerarsi compatibili nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nel sito IT4040001 "Monte Cimone, Libro Aperto e Lago di Pratignano" con valutazioni e prescrizioni presenti nell'Allegato A della Determina che si valutano condivisibili e che si riportano di seguito integralmente:
- il risanamento del sito PLERT n. 58, pur comportando una limitata sottrazione dell'habitat prioritario 6230, non comporti incidenze negative significative tali da condizionare anche parzialmente il sito Natura 2000 nei suoi aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere adottate misure di mitigazione tanto nella fase di cantiere quanto in quella di esercizio;
 - in fase esecutiva dovrà essere predisposto un approfondimento sulla flora protetta, al fine di adottare modalità operative in grado di ridurre gli impatti. In particolare dovrà essere redatto un rilievo alla scala 1:1000 per individuare le aree con flora tutelata; il rilievo verrà effettuato per un intorno di 50 m di raggio dalla postazione in progetto e dalle postazioni dei siti n. 37 e n. 77 interessate dal ripristino dello stato dei luoghi;
 - lo stesso rilievo dovrà interessare le vie di accesso alle postazioni, per una fascia di 10 m (5 m per lato), a partire dai punti in cui inizia il fondo sterrato. Il rilievo sarà corredato da una relazione per il contenimento degli impatti sulla flora (aree interessate dai percorsi, ubicazione shelter, mezzi impiegati) e per il ripristino dello stato dei luoghi sul sedime dei siti PLERT n. 37 e n. 77;
 - la progettazione esecutiva dei lavori dovrà poi adeguarsi, nell'organizzazione dell'area di cantiere e nelle modalità di collocazione del manufatto, ai risultati degli approfondimenti;
 - le cautele da impiegare dovranno essere accompagnate da analisi puntuali su tutte le fasi di lavoro, dalla cantierizzazione ai trasporti per le manutenzioni, con individuazione delle mitigazioni possibili sia di tipo preventivo che successivo;
 - gli impianti di raffreddamento che saranno installati nel manufatto che alloggia gli apparati tecnologici a terra, dovranno adottare macchine a ridotta potenza sonora e dotate di attenuatori acustici;
 - in fase di cantiere i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di dispositivi per il contenimento della rumorosità a fine di contenere il disturbo alla fauna;
 - i fanghi prodotti dalla perforazione dovranno essere raccolti e smaltiti prontamente in luoghi idonei. E' vietato il deposito dei fanghi direttamente al suolo;

- per la salvaguardia della vegetazione presente, dovrà essere effettuata l'asportazione del cotico erboso in corrispondenza del manufatto per l'alloggiamento degli apparati e senza trascinamenti di materiale e/o deposito dello stesso sulle piante presenti. Il cotico erboso asportato dovrà essere mantenuto in condizioni vitali e reimpiegato negli interventi di ripristino dei luoghi previsti dall'Accordo;
- durante la fase di cantiere è necessario contenere le superfici destinate ad aree di lavoro, operare con i mezzi su percorsi stabiliti ed effettuare le operazioni durante la stagione estiva, evitando periodi con suolo bagnato;
- a tutela dell'avifauna in fase esecutiva dovrà essere predisposto un approfondimento sul tema finalizzato a verificare l'opportunità di installare dispositivi anticollisione non percepibili alla scala territoriale;
- dovrà essere predisposto ed effettuato un piano di monitoraggio post operam dell'avifauna della durata minima di un anno. Tale monitoraggio dovrà essere concordato con l'Ente gestore dell'area protetta;
- al fine di ridurre il disturbo all'avifauna la fase di cantiere dovrà svolgersi tra il 1 agosto ed il 30 settembre.
- rispetto alla presenza di mezzi e personale per la manutenzione degli apparati, dovranno essere individuati percorsi e modalità di accesso dedotti dagli approfondimenti in tema di flora e fauna;
- in fase esecutiva deve essere redatto il Piano di dismissione dell'impianto. I criteri da adottare saranno definiti in coerenza con i risultati degli approfondimenti tematici in materia di flora e fauna tutelate. Il progetto di ripristino e dismissione del sito, che dovrà necessariamente basare la sua impostazione sugli esiti degli apprendimenti in tema di flora e fauna tutelate, dovrà avere particolare cura;
- riguardo alle operazioni di ripristino dei luoghi, tenuto conto che le praterie di Piancavallaro costituiscono una delle massime espressioni a livello regionale dell'habitat 6230, si prevede lo smantellamento del sito n. 37 e dei relativi percorsi di accesso e dovranno essere previsti interventi finalizzati alla ricostituzione degli habitat presenti e al miglioramento delle sue condizioni ecologiche. Le azioni di mitigazione dovranno essere in misura superiore a quella che sarà alterata dai lavori;
- per il sito n.77 che ricade su un crinale principale, in un punto di transizione tra l'habitat 4060 (Lande alpine e subalpine) e l'habitat 6170 (Terreni erbosi calcarei alpini), si dovrà prevedere il ripristino dello stato dei luoghi finalizzato al recupero degli habitat e al miglioramento delle loro condizioni ecologiche;

7 RITENUTO CHE:

- 7.1 sia da formulare parere motivato positivo, relativamente all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena e i Comuni di Riolunato, Montecreto e Sestola, denominato *“Risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radio e televisiva ubicati in località Pian Cavallaro Monte Cimone, ricadenti nei Comuni di Montecreto, Riolunato e Sestola della Provincia di Modena”*, in variante al Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva (P.P.L.E.R.) della Provincia di Modena, nonché variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Riolunato, al P.R.G del Comune di Montecreto e al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Sestola, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi;

- 7.2 il parere motivato, espresso ai sensi dell'art. 15, del D. Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera d) della LR 20/2000;
- 7.3 gli esiti della valutazione ambientale hanno prodotto le raccomandazioni, di seguito riportate:
- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/06, il piano di **monitoraggio** è volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell'Accordo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e da adottare le opportune misure correttive; si chiede pertanto di integrare l'allegato F definendo modalità di controllo e verifica del corretto smantellamento e ripristino di tutti i siti da dismettere come previsto dall'Accordo (siti n.37, n. 58 e n. 77); nonché le necessarie responsabilità e le relative risorse finanziarie;
 - in fase di presentazione del Piano unitario di risanamento devono essere approfonditi gli aspetti di compatibilità degli interventi previsti con gli aspetti geologici e di pericolosità sismica così come definiti dai livelli di approfondimento di microzonazione sismica provinciale e comunale; in particolare per il sito dove verrà realizzata la nuova postazione del sito n. 58, dovranno essere realizzate le opportune indagini geognostiche e geofisiche per il corretto dimensionamento dei manufatti;
 - i progetti degli interventi previsti conseguentemente all'Accordo, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
 - si ritiene che le presenti valutazioni relative all'Accordo in oggetto siano valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
- 7.4 di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Modena con Determina del Dirigente n. 76 del 14/05/2014, acquisita in Regione con PG.2014.213157 del 19/05/2014; le cui indicazioni e conclusioni, più sopra riportate al punto 7.2, sono condivise e fatte proprie;;
- 7.5 sia necessario redigere, nell'atto conclusivo di approvazione dell'Accordo, la Dichiarazione di sintesi, di cui all'art. 17 del D. Lgs. 152/06;

DATO ATTO DEL PARERE ALLEGATO

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato, valutato e ritenuto,

su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata

A voti unanimi e palesi

DELIBERA:

- a) di esprimere parere motivato positivo, relativamente all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena e i Comuni di Riolunato, Montecreto e Sestola, denominato "*Risanamento del sistema degli impianti per l'emittenza radio e televisiva ubicati in località Pian Cavallaro Monte Cimone, ricadenti nei Comuni di Montecreto, Riolunato e Sestola della Provincia di Modena*", in variante al Piano

Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva (P.P.L.E.R.) della Provincia di Modena, nonché variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Riolunato, al P.R.G del Comune di Montecreto e al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Sestola, ai sensi dell'art.15, del D. Lgs. 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di seguito di seguito riportato;

- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/06, il piano di monitoraggio dovrà essere volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell'Accordo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; si chiede pertanto di integrare l'allegato F definendo modalità di controllo e verifica del corretto smantellamento e ripristino di tutti i siti da dismettere come previsto dall'Accordo (siti n.37, n. 58 e n. 77); nonché le necessarie responsabilità e le relative risorse finanziarie;
 - in fase di presentazione del Piano unitario di risanamento devono essere approfonditi gli aspetti di compatibilità degli interventi previsti con gli aspetti geologici e di pericolosità sismica così come definiti dai livelli di approfondimento di microzonazione sismica provinciale e comunale; in particolare per il sito dove verrà realizzata la nuova postazione del sito n. 58, dovranno essere realizzate le opportune indagini geognostiche e geofisiche per il corretto dimensionamento dei manufatti;
 - i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
- b) di dare atto che il parere motivato, espresso ai sensi dell'art. 15, del D. Lgs. 152/06, ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera d) della LR 20/2000;
- c) di dare atto della Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Modena con Determina del Dirigente n. 76 del 14/05/2014, acquisita in Regione con PG.2014.213157 del 19/05/2014, ad esito positivo con valutazioni e prescrizioni che si valutano condivisibili e che si riportano di seguito integralmente:
- il risanamento del sito PLERT n. 58, pur comportando una limitata sottrazione dell'habitat prioritario 6230, non comporti incidenze negative significative tali da condizionare anche parzialmente il sito Natura 2000 nei suoi aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere adottate misure di mitigazione tanto nella fase di cantiere quanto in quella di esercizio;
 - in fase esecutiva dovrà essere predisposto un approfondimento sulla flora protetta, al fine di adottare modalità operative in grado di ridurre gli impatti. In particolare dovrà essere redatto un rilievo alla scala 1:1000 per individuare le aree con flora tutelata; il rilievo verrà effettuato per un intorno di 50 m di raggio dalla postazione in progetto e dalle postazioni dei siti n. 37 e n. 77 interessate dal ripristino dello stato dei luoghi;
 - lo stesso rilievo dovrà interessare le vie di accesso alle postazioni, per una fascia di 10 m (5 m per lato), a partire dai punti in cui inizia il fondo sterrato. Il rilievo sarà corredato da una relazione per il contenimento degli impatti sulla flora (aree interessate dai percorsi, ubicazione shelter, mezzi impiegati) e per il ripristino dello stato dei luoghi sul sedime dei siti PLERT n. 37 e n. 77;

- la progettazione esecutiva dei lavori dovrà poi adeguarsi, nell'organizzazione dell'area di cantiere e nelle modalità di collocazione del manufatto, ai risultati degli approfondimenti;
- le cautele da impiegare dovranno essere accompagnate da analisi puntuali su tutte le fasi di lavoro, dalla cantierizzazione ai trasporti per le manutenzioni, con individuazione delle mitigazioni possibili sia di tipo preventivo che successivo;
- gli impianti di raffreddamento che saranno installati nel manufatto che alloggia gli apparati tecnologici a terra, dovranno adottare macchine a ridotta potenza sonora e dotate di attenuatori acustici;
- in fase di cantiere i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di dispositivi per il contenimento della rumorosità a fine di contenere il disturbo alla fauna;
- i fanghi prodotti dalla perforazione dovranno essere raccolti e smaltiti prontamente in luoghi idonei. E' vietato il deposito dei fanghi direttamente al suolo;
- per la salvaguardia della vegetazione presente, dovrà essere effettuata l'asportazione del cotico erboso in corrispondenza del manufatto per l'alloggiamento degli apparati e senza trascinalamenti di materiale e/o deposito dello stesso sulle piante presenti. Il cotico erboso asportato dovrà essere mantenuto in condizioni vitali e reimpiegato negli interventi di ripristino dei luoghi previsti dall'Accordo;
- durante la fase di cantiere è necessario contenere le superfici destinate ad aree di lavoro, operare con i mezzi su percorsi stabiliti ed effettuare le operazioni durante la stagione estiva, evitando periodi con suolo bagnato;
- a tutela dell'avifauna in fase esecutiva dovrà essere predisposto un approfondimento sul tema finalizzato a verificare l'opportunità di installare dispositivi anticollisione non percepibili alla scala territoriale;
- dovrà essere predisposto ed effettuato un piano di monitoraggio post operam dell'avifauna della durata minima di un anno. Tale monitoraggio dovrà essere concordato con l'Ente gestore dell'area protetta;
- al fine di ridurre il disturbo all'avifauna la fase di cantiere dovrà svolgersi tra il 1 agosto ed il 30 settembre.
- rispetto alla presenza di mezzi e personale per la manutenzione degli apparati, dovranno essere individuati percorsi e modalità di accesso dedotti dagli approfondimenti in tema di flora e fauna;
- in fase esecutiva deve essere redatto il Piano di dismissione dell'impianto. I criteri da adottare saranno definiti in coerenza con i risultati degli approfondimenti tematici in materia di flora e fauna tutelate. Il progetto di ripristino e dismissione del sito, che dovrà necessariamente basare la sua impostazione sugli esiti degli apprendimenti in tema di flora e fauna tutelate, dovrà avere particolare cura;
- riguardo alle operazioni di ripristino dei luoghi, tenuto conto che le praterie di Piancavallaro costituiscono una delle massime espressioni a livello regionale dell'habitat 6230, si prevede lo smantellamento del sito n. 37 e dei relativi percorsi di accesso e dovranno essere previsti interventi finalizzati alla ricostituzione degli habitat presenti e al miglioramento delle sue condizioni ecologiche. Le azioni di mitigazione dovranno essere in misura superiore a quella che sarà alterata dai lavori;
- per il sito n.77 che ricade su un crinale principale, in un punto di transizione tra l'habitat 4060 (Lande alpine e subalpine) e l'habitat 6170 (Terreni erbosi calcarei alpini), si

dovrà prevedere il ripristino dello stato dei luoghi finalizzato al recupero degli habitat e al miglioramento delle loro condizioni ecologiche;

- d) di ritenere che le presenti valutazioni relative alla variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
- e) di dare atto che sia necessario redigere, nell'atto conclusivo di approvazione dell'Accordo, la Dichiarazione di sintesi, di cui all'art. 17 del D. Lgs. 152/06;
- f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs 152/06, copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena e ai Comuni di Riolunato, Montecreto e Sestola; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione dell'Accordo, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- g) di informare che è possibile prendere visione dell'Accordo e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Regione Emilia – Romagna, Via della Fiera, 8, Bologna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- h) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
- i) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/776

data 13/05/2014

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Peri Alfredo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'